

STUDIO GHIDINI, CIRINO & ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

Equity crowdfunding pronto per il galà dell'innovazione

Come tagliato dal Decreto Crescita 2.0 (dl 179/2012), il vestito gli andava stretto e non ci si sentiva a proprio agio. L'Investment compact prima e la successiva legge di conversione poi hanno finito il lavoro e ora il vestito cade perfettamente, senza pieghe. L'equity crowdfunding è ora pronto per il debutto al galà dell'innovazione. Gli invitati non sono ora solo le start-up innovative, ma un caloroso benvenuto viene esteso alle Pmi innovative, nonché, e qui il sarto si è superato in creatività, agli Oicr e alle società di capitali che comunque investono prevalentemente in innovazione. Cadono altresì gli stretti confini nazionali: l'impresa potrà accedervi se riferita a una unità produttiva stabilita in Italia, anche se si tratti di società di appartenenza stabilita in uno degli Stati membri dell'Unione. La vetrina del crowdfunding, dunque, si amplia, e di molto, ricomprendendo non

solo nuovi progetti organizzati in start-up innovative, ma rivolgendosi anche a imprese produttive già organizzate e attive, di dimensioni non irrilevanti rispetto alla realtà italiana (sino a 250 dipendenti con un fatturato non superiore a 50 milioni) e anche stabilite nella Ue. La vetrina di vendita poi di interesse anche per i fondi. L'innovazione è rilevante per l'indotto che l'intervento di questi finanziatori potrà generare: i fondi sono incentivati a investire nell'imprenditoria innovativa al fine di sfruttare la possibile offerta strutturata al pubblico mediante modalità semplificate e garantendo ai propri clienti-sottoscrittori i non indifferenti benefici fiscali loro riservati. Nello stesso tempo il mercato del crowdfunding si arricchirà dell'offerta proveniente da soggetti qualificati, con un potenziale di affidabilità da spendersi nei confronti degli investitori. Ma la grande novità è un'altra: si tratta

dell'eliminazione di quell'abnorme ostacolo che avrebbe sabotato il meccanismo, cioè l'uscita dall'investimento. Il legislatore accoglie modalità semplificate non solo per la sottoscrizione del capitale di rischio ma anche per la vendita del medesimo. La vendita può ora infatti intervenire, senza oneri, mediante semplice annotazione della cessione nei registri tenuti da intermediari a ciò abilitati e con specificazione dell'identità dei sottoscrittori e degli alienanti, nonché del numero di quote possedute. Un regime alternativo di trasferimento delle quote, esente da costi e che sconta oneri di pubblicità in favore dei sottoscrittori. In breve si tratta del tassello mancante che favorirà presso gli intermediari abilitati e più lungimiranti, l'organizzazione di un mercato secondario delle quote favorendone la pronta liquidabilità a costo ridottissimo. Il comune denominatore del crowdfun-

ding era e rimane, ovviamente, la natura innovativa delle imprese premiata dal legislatore. Per le start-up occorre certificare il possesso di uno dei tre requisiti già originariamente previsti nel Decreto Crescita 2.0 (un dato volume di spesa destinata alla ricerca, un dato quantitativo di forza lavoro qualificata, la titolarità di privative industriali o di software). Le Pmi devono certificare la presenza contestuale di due dei tre suddetti requisiti. Il limite quantitativo della raccolta rimane consolidato nell'ammontare massimo di 5 milioni.

Tutto bene, le danze possono iniziare. Ancora una volta le aspettative saranno rispettate solo se gli operatori tutti (imprenditori, portali, fondi specializzati, intermediari) sapranno cogliere le peculiarità e le opportunità di questo nuovo mercato. (riproduzione riservata)

Franco Estrangeros